

PROFESSIONE

LA DOCUMENTAZIONE A CUI ERA STATO CHIESTO ACCESSO RITENUTA «INDISPENSABILE» DAI GIUDICI PER DIMOSTRARE IN UN'ALTRA CAUSA IL TRASFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA TRA I DUE VETTORI

Il diritto di difesa su tutto: la lezione di Palazzo Spada sul caso Alitalia-Ita

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato con una sentenza che ha riformato quella del Tar Lazio e accolto il ricorso di un lavoratore dell'ex compagnia di bandiera

GENNARO GRIMOLIZZI

C'è un filo – anzi, potremmo definirlo un cavo d'acciaio – che lega il diritto di difesa all'accesso agli atti. Questo principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza del 4 dicembre n. 10498/2023 della Sezione quinta (estensore Stefano Fantini, presidente Paolo Giovanni Nicolò Lotti).

I giudici di Palazzo Spada, nel sostenere che alcuni atti e documenti (di natura organizzativa, contabile, tecnica e contrattuale) non sono più segreti, hanno riformato quanto deciso poco tempo prima dal Tar Lazio, accogliendo il ricorso di un lavoratore ex Alitalia al quale era stato negato l'accesso alla documentazione necessaria per sostenere in giudizio il suo diritto a conservare il posto di lavoro in Ita.

La segretezza degli atti, rien-



tranti nel programma di cessione di Alitalia ad Ita, era stata invece dichiarata dal Tar. La documentazione di cui è stato chiesto l'accesso è stata ritenuta pertanto "indispensabile" dalla difesa del lavoratore per dimostrare in un altro giudizio, pendente davanti al giudice del lavoro, l'intervenuto trasferimento di azienda o di ramo di azienda relativo alle vicende che hanno interessato il passaggio da Alitalia ad Ita.

«I giudici del Consiglio di Stato – commenta l'avvocato Antonino Galletti che con i colleghi Massimiliano Bezzi e Gianluca Caputo ha difeso il lavoratore ex Alitalia – hanno ritenuto che, ai fini del bilanciamento tra l'interesse difensivo del lavoratore, che aveva chiesto i documenti per tutelare in sede civile il suo diritto all'assunzione, e la tutela della riservatezza, opera il criterio generale della necessità ai fini della cura e della difesa di un proprio

interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente a condizione della sussistenza in concreto dei presupposti generali previsti in materia di accesso».

Un punto della sentenza del Consiglio di Stato risulta di particolare interesse. Riguarda il rapporto tra il detentore dei documenti e il giudice amministrativo. «Non devono svolgere – commenta l'avvocato Galletti – una loro valutazione sull'ammissibilità o influenza o decisività del documento richiesto in giudizio, poiché tale decisione compete al giudice dinanzi al quale gli atti ed i documenti ottenuti con l'accesso saranno esibiti. Al lavoratore e al suo difensore è sufficiente evidenziare nell'istanza un "sia pur minimo" collegamento tra la richiesta degli atti e lo scopo difensivo. Infatti, non poteva pretendersi dal lavoratore l'onere, con riguardo a ogni singolo atto o documento, di indicare in modo specifico e dettagliato la strumentalità della sua richiesta, perché si tratterebbe di un livello di dettaglio non compatibile con la condizione di non conoscenza dei documenti e di necessità di ricerca degli stessi».

Su un altro aspetto si sofferma, infine, la difesa del lavoratore appellante. Riguarda la "sacralità" del diritto di difesa che non può essere mai compresso o sacrificato per altre finalità. «Il Consiglio di Stato – conclude Antonino Galletti che ricopre anche la carica di consigliere del Cnf – ha correttamente riconosciuto la sacralità del diritto di difesa, scolpito all'articolo 24 della nostra Costituzione. In questo caso il diritto di difesa si coniugava con la tutela del diritto al lavoro. Nel nostro ordinamento può accadere ancora che il diritto di un lavoratore e quello inviolabile alla difesa possano prevalere sulla forza dell'economia. Gli articoli 1 e 24 della Costituzione prevalgono ancora. Ralleghiamoci per questo».

■ OK ALL'ACCESSO AGLI ATTI DELLA "SVENDITA" ALLA START UP DEI DIRITTI DI LITE DI 4100 COMUNI

Asmel-LexCapital, al Tar Lombardia accolta anche l'istanza del Coa di Roma

Il Tar Lombardia si è espresso anche a favore del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma sui rapporti che intercorrono tra Asmel e LexCapital (si veda *Il Dubbio* di ieri). Per la precisione sull'istanza di accesso agli atti riguardante l'accordo quadro tra l'associazione che raggruppa circa 4 mila Comuni e la società che acquisisce dai propri clienti i diritti che questi ultimi intendono far valere in giudizio (la cosiddetta *res litigiosa*) con la conseguente assunzione dei costi per la successiva gestione del contenzioso. Il Coa capitolino è stato difeso dall'avvocata Maria Ida Leonardo.

Asmel, sostengono i giudici amministrativi, deve essere considerata soggetta all'applicazione della legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e accesso alla documentazione amministrativa. «L'articolo 22 comma 1 lettera

“e” – scrive il Tar Lombardia – comprende nella nozione di “pubblica amministrazione” anche i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o comunitario. L'attività amministrativa soggetta ad accesso è quindi anche quella che, pur non costituendo direttamente la gestione di un servizio pubblico, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante anche dalla intensa conformazione pubblicistica (così Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 252 del 2010)».

Paolo Nesta, presidente del Coa di Roma, evidenzia l'importanza dei contenuti della sentenza numero 2825/2023. Gli avvocati romani vogliono vederci chiaro e andranno fino in fondo. «Il Tar della Lombardia – dice al *Dubbio* il presidente Nesta –, con la sentenza pubblicata lo scorso 28

novembre, ha riconosciuto la piena fondatezza e ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati che presiede, al fine di accedere al documento contenente l'accordo quadro concluso tra Asmel e LexCapital.

Abbiamo diritto, quale ente esponenziale della categoria, di verificare se tale accordo, come temiamo, lede la dignità della professione di avvocato per violazione della legge n. 49/2023 sull'equo compenso e per la quale il Coa di Roma si è tanto battuto. Spiace constatare che Asmel non ha dato alcuna risposta alla domanda di accesso agli atti, presentata da noi prima del ricorso al Tar, e, certamente, all'esito della verifica che ci accingiamo a fare, qualora ci siano i presupposti, agiremo nelle competenti sedi per tutelare gli avvocati».

GEN. GRI.

IL DUBBIO

www.ildubbio.news

IL DUBBIO

@ildubbionews

DIRETTORE RESPONSABILE
DAVIDE VARI

SOCIETÀ EDITRICE
EDIZIONI DIRITTO
E RAGIONE SRL (Socio unico)
Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma

AMMINISTRATORE UNICO
ROBERTO SENSI

REDAZIONE
Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma
tel. 06.68803313
redazione@ildubbio.news

PUBBLICITÀ
SB SRL
Via Rovigo, 11 - 20132
Milano
colombo@sbsapie.it
tel. 02.45481605

PUBBLICITÀ LEGALE
INTEL MEDIA
PUBBLICITÀ
Via Sant'Antonio, 30-76121 Barletta
info@intelmedia.it
tel. 0883.347995

STAMPA
IPS ITALIA Srl
Member of IPS Group
Via Sondrio 1, 20063 Cernusco
sul Naviglio, (MI) ITALIA

DISTRIBUZIONE
M-DIS DISTRIBUZIONE
MEDIA s.p.a.
Via Cazzaniga, 19 20132 Milano
tel. 02.2582.1 fax 02.2582.5306

REGISTRAZIONE
Registrato al Tribunale di Roma
n. 63/2023 del 17 aprile 2023
(già Registrato al Tribunale di
Bolzano n. 7 del 16 dicembre 2015)
Iscrizione al Registro Operatori

di Comunicazione numero 26618
Pubblicazione a stampa:
ISSN 2499-6009
Pubblicazione online:
ISSN 2724-5942

La testata fruiscie dei contributi
diretti editoria d.lgs. 70/2017

QUESTO NUMERO È STATO
CHIUSO IN REDAZIONE
ALLE ORE 20,00